

# Legge che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale

Disegno

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 188–191c della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 2006<sup>2</sup>,  
*decreta:*

I

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

## **1. Legge del 17 giugno 2005<sup>3</sup> sul Tribunale federale**

*Art. 25a (nuovo) Infrastruttura*

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale delle finanze è competente per l'approntamento, la gestione e la manutenzione degli edifici utilizzati dal Tribunale federale. Esso tiene adeguatamente in considerazione le esigenze del Tribunale federale.

<sup>2</sup> Il Tribunale federale sopperisce autonomamente ai suoi bisogni in beni e servizi nell'ambito della logistica.

<sup>3</sup> Il Tribunale federale e il Consiglio federale disciplinano in una convenzione i dettagli della collaborazione tra il Tribunale federale e il Dipartimento federale delle finanze. Possono pattuire in singoli punti una ripartizione delle competenze diversa da quanto stabilito nei capoversi precedenti.

*Art. 130 Disposizioni cantionali di esecuzione*

<sup>1</sup> In vista dell'unificazione del diritto processuale penale, i Cantoni emanano le disposizioni di esecuzione concernenti la competenza, l'organizzazione e la procedura delle autorità inferiori in materia penale ai sensi degli articoli 80 capoverso 2 e 111 capoverso 3, incluse le disposizioni necessarie alla garanzia della via giudiziaria di cui all'articolo 29a della Costituzione federale. Se il diritto processuale penale unificato non è ancora vigente sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio federale, previa consultazione dei Cantoni, stabilisce il termine per l'emanazione delle disposizioni di esecuzione.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2006 2849

<sup>3</sup> RS ...; RU ... (FF 2005 3643)

<sup>2</sup> In vista dell'unificazione del diritto processuale civile, i Cantoni emanano le disposizioni di esecuzione concernenti la competenza, l'organizzazione e la procedura delle autorità inferiori in materia civile ai sensi degli articoli 75 capoverso 2 e 111 capoverso 3, incluse le disposizioni necessarie alla garanzia della via giudiziaria di cui all'articolo 29a della Costituzione federale. Se il diritto processuale civile unificato non è ancora vigente sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio federale, previa consultazione dei Cantoni, stabilisce il termine per l'emanazione delle disposizioni di esecuzione.

<sup>3</sup> Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Cantoni emanano le disposizioni di esecuzione concernenti la competenza, l'organizzazione e la procedura delle autorità inferiori nelle cause di diritto pubblico ai sensi degli articoli 86 capoversi 2 e 3 e 88 capoverso 2, incluse le disposizioni necessarie alla garanzia della via giudiziaria di cui all'articolo 29a della Costituzione federale.

<sup>4</sup> Sino all'emanazione della legislazione esecutiva, i Cantoni possono emanare disposizioni di esecuzione in forma di atti normativi che non sottostanno al referendum, sempre che sia necessario per il rispetto dei termini di cui ai capoversi precedenti.

*Art. 132 cpv. 3 e 4 (nuovi)*

<sup>3</sup> I giudici ordinari e supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 1943<sup>4</sup> sull'organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 1984<sup>5</sup> concernente l'aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008.

<sup>4</sup> La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l'articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009.

## **2. Legge del 4 ottobre 2002<sup>6</sup> sul Tribunale penale federale**

*Art. 23a (nuovo) Infrastruttura*

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale delle finanze è competente per l'approntamento, la gestione e la manutenzione degli edifici utilizzati dal Tribunale penale federale. Esso tiene adeguatamente in considerazione le esigenze del Tribunale penale federale.

<sup>2</sup> Il Tribunale penale federale sopperisce autonomamente ai suoi bisogni in beni e servizi nell'ambito della logistica.

<sup>3</sup> I dettagli della collaborazione tra il Tribunale penale federale e il Dipartimento federale delle finanze sono retti per analogia dalla convenzione tra il Tribunale federale e il Consiglio federale di cui all'articolo 25a capoverso 3 della legge del

<sup>4</sup> CS 3 499

<sup>5</sup> RS 173.110.1

<sup>6</sup> RS 173.71

17 giugno 2005<sup>7</sup> sul Tribunale federale. È fatta salva una convenzione diversa conclusa tra il Tribunale penale federale e il Consiglio federale.

### **3. Legge del 17 giugno 2005<sup>8</sup> sul Tribunale amministrativo federale**

*Art. 27a (nuovo) Infrastruttura*

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale delle finanze è competente per l'approntamento, la gestione e la manutenzione degli edifici utilizzati dal Tribunale amministrativo federale. Esso tiene adeguatamente in considerazione le esigenze del Tribunale amministrativo federale.

<sup>2</sup> Il Tribunale amministrativo federale sopperisce autonomamente ai suoi bisogni in beni e servizi nell'ambito della logistica.

<sup>3</sup> I dettagli della collaborazione tra il Tribunale amministrativo federale e il Dipartimento federale delle finanze sono retti per analogia dalla convenzione tra il Tribunale federale e il Consiglio federale di cui all'articolo 25a capoverso 3 della legge del 17 giugno 2005<sup>9</sup> sul Tribunale federale. È fatta salva una convenzione diversa conclusa tra il Tribunale amministrativo federale e il Consiglio federale.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum.

<sup>2</sup> Entra in vigore contemporaneamente alla legge del 17 giugno 2005<sup>10</sup> sul Tribunale federale.

<sup>7</sup> RS ...; RU ... (FF 2005 3643)

<sup>8</sup> RS ...; RU ... (FF 2005 3689)

<sup>9</sup> RS ...; RU ... (FF 2005 3643)

<sup>10</sup> RS ...; RU ... (FF 2005 3643)

